

Milano



Comune  
di Milano

---

## **BANDO 2016**

**PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI AI PRIVATI  
CITTADINI, PROPRIETARI, INQUILINI, TITOLARI DI DIRITTI REALI O  
CHE HANNO L'IMMOBILE IN COMODATO, RESIDENTI IN UNITÀ  
ABITATIVE PROSPICIENTI LE AREE INTERESSATE DAI CANTIERI DELLA  
M4, CHE SOSTENGANO SPESE PER INTERVENTI DI ISOLAMENTO  
TERMO-ACUSTICO, PER ATTENUARE IL DISAGIO PROVOCATO DAI  
LAVORI**

---

**FAQ – integrazione n. 1**

---

**1. Qualora la domanda venga respinta è possibile presentare una nuova domanda per la stessa unità immobiliare?**

Sì qualora la domanda venga respinta può essere presentata una nuova domanda per la stessa unità immobiliare. In questo caso la domanda inizialmente presentata (che nella graduatoria pubblicata sarà classificata come "non ammessa") è da ritenersi annullata. La nuova domanda potrà essere presentata dallo stesso richiedente o da altro soggetto avente titolo (art 4, punti 1.a, 1.b, 1.c, 1.d).

**2. Qualora il richiedente invii comunicazione di revoca della domanda o rinunci al contributo (tramite comunicazione esplicita o non presentando la richiesta di liquidazione entro il termine previsto di 180 giorni dalla pubblicazione della graduatoria), può essere presentata una nuova domanda per la stessa unità immobiliare?**

Sì, in caso di revoca della domanda o rinuncia al contributo da parte del richiedente, la domanda è da ritenersi annullata e può essere presentata una nuova domanda per la stessa unità immobiliare. La nuova domanda potrà essere presentata dallo stesso richiedente o da altro soggetto avente titolo (art 4, punti 1.a, 1.b, 1.c, 1.d).

**3. È consentito rendicontare, secondo quanto previsto all'art. 11 del Bando, interventi effettuati e fatturati da imprese o professionisti differenti da quelli che avessero redatto e firmato i preventivi allegati alla domanda di contributo?**

Sì, è consentito, purché non siano modificate le tipologie di intervento. Si ricorda inoltre che:

- qualora l'importo fatturato per la realizzazione degli interventi fosse superiore a quanto previsto nel preventivo, il contributo non potrà essere superiore a quello inizialmente riconosciuto;
- qualora l'importo fatturato fosse inferiore a quanto previsto nel preventivo, il contributo verrà ricalcolato.

**4. È possibile anticipare i lavori di realizzazione degli interventi oggetto della domanda di contributo, rispetto alla data presunta dei lavori indicata sul modulo di domanda (allegato 1)?**

Sì, è possibile, purché la data di avvio dei lavori sia successiva alla data di avvio del cantiere rispetto al quale l'unità abitativa oggetto degli interventi è 'frontista' (si veda requisito 1.d. art. 4 del Bando).

**5. La domanda può essere presentata dall'Amministratore condominiale per conto dei condomini?**

No, la domanda può essere presentata esclusivamente per interventi effettuati su singole unità immobiliari.

Si ricorda, inoltre, che il soggetto richiedente deve essere in possesso di tutti i requisiti indicati all'art. 4 punti 1.a, 1.b, 1.c, 1.d del Bando, ivi incluso l'aver sostenuto o l'essere intenzionato a sostenere le spese relative agli interventi per i quali viene richiesto il contributo e che i pagamenti devono avvenire tramite bonifico bancario o postale, effettuato dal soggetto richiedente il contributo, da cui risultino:

- i dati fiscali del soggetto che ha presentato domanda di assegnazione del contributo
- i dati fiscali del beneficiario del pagamento
- la causale di versamento

**6. E' possibile presentare domanda di contributo da parte di persone conviventi con i soggetti in possesso di titolo giuridico regolarmente registrato (proprietà, diritto reale, locazione ad uso di civile abitazione e comodato) relativamente all'unità abitativa oggetto dell'intervento?**

Sì, con Determinazione Dirigenziale n. 18 del 1/3/2017 è stata approvata l'integrazione dei requisiti soggettivi già previsti nel bando prevedendo la possibilità di richiedere il contributo anche da parte delle persone che hanno contratto unioni civili e delle coppie che hanno instaurato convivenze di fatto come definite dalla Legge n. 76/2016.

L'accertamento della suddetta condizione avviene mediante la dichiarazione di "costituzione di convivenza di fatto", di cui il richiedente deve disporre. Per la disciplina delle convivenze di fatto oggi vigente e per le modalità di presentazione della suddetta dichiarazione è possibile consultare il sito del Comune di Milano all'indirizzo: [http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/anagrafe/Matrimonio\\_unioni\\_civili/Convivenze\\_di\\_fatto](http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/anagrafe/Matrimonio_unioni_civili/Convivenze_di_fatto).

Si ricorda che a seguito della suddetta dichiarazione i conviventi risultano facenti parti di un unico nucleo familiare e sono tenuti pertanto a figurare entrambi nell'attestazione ISEE (unitamente a eventuali ulteriori componenti del nucleo familiare, quali ad esempio i figli). Si ricorda inoltre che il soggetto che presenta domanda deve avere la propria residenza anagrafica presso l'abitazione oggetto degli interventi per i quali si richiede il contributo.

**7. I soggetti proprietari di un'abitazione con affaccio entro i 40 m dall'area di cantiere, ma residenti altrove, possono presentare domanda?**

No, la domanda può essere presentata solo da una persona che ha posto la propria residenza anagrafica nell'abitazione oggetto degli interventi per i quali si richiede il contributo. Tale persona deve essere in possesso di un titolo giuridico regolarmente registrato (diritto reale, locazione ad uso di civile abitazione o comodato). La domanda può essere presentata anche da persone che abbiano contratto matrimonio o unione civile, rapporto di parentela entro il terzo grado, rapporto di affinità entro il secondo grado oppure una convivenza di fatto ai sensi della Legge n. 76/2016 (in merito alle convivenze di fatto si veda quesito n. 6) con il soggetto di cui al punto precedente, sempre a condizione che abbiano posto la propria residenza anagrafica nell'abitazione oggetto degli interventi per i quali si richiede il contributo.

**8. Qualora non sia possibile fotografare la facciata dell'edificio a causa di ostacoli fisici, quali ad esempio la presenza del cantiere, come si può procedere, visto che tale fotografia fa parte della documentazione obbligatoria (art. 4 punto d.2 del Bando) da allegare alla domanda?**

Qualora non sia possibile produrre una foto della facciata dell'edificio è consentito omettere tale allegato. In questo caso è necessario aggiungere a mano a pg.5 del modulo di domanda, ove compare la lista degli allegati, la dichiarazione "Si omette foto della facciata dell'edificio, in quanto non producibile".

**9. Qualora dalle planimetrie riportate nell'Allegato 3 al Bando, l'abitazione risulti a una distanza maggiore di 40 m e, tuttavia, il richiedente ritenga che la distanza effettiva sia inferiore ai 40 m, in quanto l'ingombro effettivo del cantiere in opera non coincide con il perimetro riportato in mappa, come bisogna procedere per indicare la collocazione della propria abitazione?**

In questo caso è sufficiente indicare nella mappa di cui all'Allegato 3 la collocazione della finestra della propria abitazione più vicina al cantiere, benché risulti esterna alla fascia di distanza di 40 m. Sarà poi compito dell'Amministrazione procedere alle verifiche del caso. In generale in questi casi si suggerisce di contattare il servizio informazioni (0288468300 dal lunedì al giovedì, dalle 10 alle 13) già in fase di presentazione della domanda, al fine di poterne verificare preventivamente l'ammissibilità.